



sinadoc: 2805-21

Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio Valutazione Impatto e Promozione e  
Sostenibilità Ambientale  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

MATTM - Direzione Generale per la Crescita  
Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

e, p.c.

All'AUSL di Piacenza  
[protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)

Comune di Castel San Giovanni  
[comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it)

Comune di Sarmato  
[comune.sarmato@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.sarmato@sintranet.legalmail.it)

Provincia di Piacenza  
[provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

Ente di gestione parchi – Emilia occidentale  
[protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it)

**Oggetto: [ID: 5667] Procedura di VIA ministeriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto “Installazione di una nuova unità a gas nella Centrale Edoardo Amaldi di La Casella (PC)”, localizzato nei comuni di Castel San Giovanni e di Sarmato – Proponente Enel Produzione S.p.A. Osservazioni.**

Con riferimento alla nota del 1.12.2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione e Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna si trasmettono le osservazioni dello Scrivente Servizio in merito alla procedura di cui all'oggetto.

Innanzitutto, stante quanto disposto dal comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e dall'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 il SIA dovrà sviluppare meglio le alternative localizzative “*prendendo in considerazione gli impatti ambientali*”, “*con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato*”. E' evidente che che gli impatti, a parità di carico inquinante, possono essere diversi in funzione del contesto.

Il PAIR2020, nel proprio quadro conoscitivo, si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni di ossidi di azoto su scala regionale di ben 24300 t/anno rispetto allo scenario tendenziale, prevedendo al 2020 un'emissione totale di tale inquinante di 59589 t/anno.

Il recente aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera dell'Emilia-Romagna relativo all'anno 2017 (INEMAR-ER 2017) pubblicato a settembre 2020


sinadoc: 2805-21

([https://www.arpae.it/cms3/documenti/aria/Rapporto\\_finale\\_inventario\\_emissioni\\_2017.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/aria/Rapporto_finale_inventario_emissioni_2017.pdf)) evidenzia una stima delle emissioni totali di NOx pari a 68720 t/anno, valore ancora lontano dal target da raggiungere. Lo stesso inventario mostra che nel territorio di **Piacenza**, il settore della produzione di energia contribuisce in modo significativo alle emissioni di ossidi di azoto (circa il 16% del totale regionale del macrosettore 1 e circa il 9% delle emissioni totali provinciali).

Se da una parte l'intervento di upgrade attualmente in corso è in linea con gli obiettivi di Piano in quanto propone un miglioramento delle performance emissive con una riduzione degli NOx emessi dalle unità 2 e 3 (con una concentrazione limite di NOx di 10 mg/Nm3) grazie all'installazione di sistemi di denitrificazione catalitica (SCR), dall'altra l'intervento sottoposto a VIA comporterebbe un incremento dei flussi emissivi rispetto alla situazione migliorativa garantita dall'attuazione delle opere oggetto di screening (interventi peraltro indipendenti da quelli oggetto della VIA).

Rispetto al potenziale incremento dei flussi si ritiene che il proponente debba condurre le valutazioni assumendo come situazione ex ante quella reale e non quella autorizzata che fa riferimento ad un situazione massima potenziale che probabilmente non si è mai realizzata. Infatti, i flussi di NOx realmente emessi dalla centrale nella situazione ante operam negli ultimi anni sono risultati decisamente inferiori a quelli massimi ammissibili, di conseguenza anche gli effetti su salute ed ambiente sono quelli determinati dall'impatto reale e non da quello potenziale mai raggiunto. Si consideri in tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.6071 del 3 settembre 2019.

Nel grafico che segue si riportano i flussi emessi dal 2011 al 2017 desumibili dalle dichiarazioni E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register).



Il proponente nell'allegato A al SIA considera scenari riferiti alla massima capacità produttiva, senza esplicitare quale sarà il reale regime di funzionamento ed i flussi emissivi effettivamente generati.

Nella tabella sottostante si riporta un confronto tra la situazione attuale reale e quella desumibile dalle informazioni riportate nell'allegato A al SIA limitatamente ai flussi annuali di NOx.

Se in futuro la centrale dovesse davvero funzionare costantemente alla massima capacità, l'incremento in termini emissivi degli ossidi di azoto sarebbe notevole.

scenario	flusso NOx [t/a]	
reale	2011	628
	2012	368
	2013	103
	2014	< 100
	2015	< 100
	2016	378
	2017	335
<b>futuro potenziale fase 1</b>	2.887	
<b>futuro potenziale fase 2</b>	2.116	

E' evidente che la mancanza di informazioni sui flussi attesi abbia ripercussioni anche sulla VIS, in quanto lo stato di salute considerato non è riconducibile alla situazione emissiva autorizzata, bensì a quella reale. Pertanto, per una compiuta valutazione, risulta indispensabile che **vengano definiti i flussi massimi annui di inquinanti effettivamente previsti nella situazione di progetto**. Tale valutazione dovrà considerare anche la nuova caldaia ausiliaria di cui sono fornite poche informazioni (utilizzo sporadico e capacità di produzione di vapore fissata in 20 t/h) che non permettono di apprezzarne il contributo all'impatto ambientale complessivo.

Seppur non sia stato avviato il PUA di cui all'art. 27 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, l'AIA sarà rilasciata dopo la pronuncia di compatibilità ambientale, si ritiene che, fin da ora, non si possa prescindere da quanto previsto dal PAIR 2020 per le modifiche sostanziali di installazioni.

La modifica proposta costituisce senza ombra di dubbio modifica sostanziale in base alla definizione di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 (*"In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa"*). L'incremento di potenza infatti è pari a 1420 MWt (superiore alla soglia di 50 MWt), passando da una potenza iniziale di 2611 MWt ad un valore finale di 4031 MWt.

Il fatto che la modifica sia sostanziale rende applicabile quanto disposto dall'art. 19 del PAIR 2020. Esso prevede che L'Autorità competente (nel caso specifico il MATTM) si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alla seguente prescrizione: **"nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO2) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b<sup>1</sup>, nei limiti in cui sia tecnicamente**

<sup>1</sup> Paragrafo 9.4.3.1.b della Relazione di Piano del PAIR 2020: *"Applicazione limiti più bassi previsti nei BRef in aree critiche. Nelle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria (aree rosse, gialle e arancioni come definite nella cartografia regionale in allegato 2-A) quanto previsto nella misura di cui al punto precedente 9.4.3.1a si applica oltre che per gli inquinanti polveri ed ossidi di azoto, anche per gli ossidi di zolfo. Nelle medesime aree tale misura si applica inoltre alle modifiche sostanziali di installazioni esistenti AIA, che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, per polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo (SO2), nei limiti in cui non comporti costi sproporzionati"*.



**possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione”.**

Si fa presente che l'articolo 19 del PAIR 2020 prevede anche che *“Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.”*<sup>2</sup>. Pur non essendo ancora emanato alcun provvedimento regionale, è importante sottolineare fin d'ora al gestore che dovrà tendere ad un miglioramento delle prestazioni emissive dell'installazione e che un aumento dei flussi di massa, appare in controtendenza con le previsioni del PAIR 2020 il quale nella relazione di piano al paragrafo 9.4.3.1.c prevede *“il perseguimento di un miglioramento delle emissioni dell'installazione esistente”* per le installazioni a più alta intensità emissiva e nelle aree maggiormente critiche.

In aggiunta, si consideri che per il PAIR 2020 fissa particolari prescrizioni per progetti sottoposti a VIA. Nello specifico, l'art. 20 stabilisce che *“La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano”*.

Il paragrafo 9.7.1 della Relazione Generale di Piano prevede che *“Nelle aree di superamento e a rischio di superamento, riportate in allegato 2-A, nell'ambito dei procedimenti di VIA dovranno essere proposte e adottate nel provvedimento conclusivo le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo. Per “ridotto al minimo” s'intende il fatto che siano state adottate tutte le possibili misure di*

---

<sup>2</sup> La stessa Relazione Generale di Piano del PAIR 2020 alla lettera c del paragrafo 9.4.3.1 prevede quanto segue:

*“Per le installazioni a più alta intensità emissiva e nelle aree maggiormente critiche (allegato 2-A) è previsto il perseguimento di un miglioramento delle emissioni dell'installazione esistente, tendendo al conseguimento dei livelli di emissione minori tra quelli previsti nelle BAT conclusions adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE per le emissioni al camino degli inquinanti, cioè livelli che si avvicinano all'estremo inferiore dell'intervallo mediante il quale vengono espressi i valori nei BRef. Tale miglioramento potrà configurarsi tramite un percorso che tenga conto della sostenibilità economica dell'attività produttiva, da svolgere anche nel tempo nel corso di più aggiornamenti dell'autorizzazione e tenendo conto dei dati del monitoraggio. Le modalità applicative di tale misura per le installazioni esistenti saranno valutate da un Tavolo permanente che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli Enti interessati e le Associazioni di categoria per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT. Fermi restando gli obblighi di adeguamento alle BAT previsti nel D. Lgs. 152/06, a valle dell'approvazione da parte della Commissione Europea del documento che stabilisce le conclusioni sulle BAT per un settore che coinvolge impianti AIA presenti sul territorio regionale, il Tavolo elaborerà indirizzi per l'adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni, tra quelle previste nelle BAT conclusions. L'attuazione della misura si concretizzerà nella presentazione da parte del gestore, sulla base degli indirizzi elaborati dal Tavolo, di una proposta di piano di adeguamento che comprenda gli interventi da realizzare, le relative tempistiche e i benefici attesi, che verrà poi valutato e inserito nell'autorizzazione dall'autorità competente.*

*Tale misura si applica per installazioni in cui si svolge come attività principale una attività per la quale sono già state emanate le BAT conclusions ai sensi della direttiva 2010/75/UE, situate nelle aree più critiche (aree rosse, arancio e gialle) e le cui emissioni abbiano superato in almeno due dei 5 anni solari precedenti, la soglia prevista per la dichiarazione e-PRTR di cui al DPR 157/2011 (50 t/anno per le polveri, 100 t/anno per NOx, e 150 t/anno per SOx). La misura si applica con riferimento agli inquinanti per i quali è stata superata tale soglia”.*



sinadoc: 2805-21

*mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica".*

*Sempre il paragrafo 9.7.1 evidenzia che "L'obiettivo è quello di tendere alla massima efficacia delle azioni di riduzione previste nel piano, evitando che i miglioramenti conseguiti con le azioni previste possano essere compromessi da nuove emissioni derivanti da piani e progetti non adeguatamente valutati in termini di impatto sulla qualità dell'aria. **I valori di riferimento sono le emissioni reali**, in quanto i dati contenuti nell'Inventario Regionale delle emissioni derivano dalle misurazioni di monitoraggio in continuo e controllo per le emissioni puntuali".*


Pertanto rispetto agli artt. 19 e 20 del PAIR 2020 è fondamentale che il proponente analizzi la fattibilità della riduzione delle emissioni di NOx prendendo anche in considerazione la possibilità di dotare i gruppi LC1 ed LC4 di SCR analogamente a quanto già previsto per i gruppi LC2 ed LC3 in corso di upgrading, al fine di conseguire migliori performance emissive, con l'obiettivo di tendere al **conseguimento livelli emissivi di NOx su base annuale prossimi all'estremo inferiore del BAT-AEL previsto dalle BAT-C**, ossia 10 mg/Nm3.

Una non trascurabile compensazione degli impatti potrebbe derivare dalla pianificazione di **azioni mitigative**. In tal senso, stante anche quanto disposto dal comma 12 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, si ritiene che il proponente debba **fornire un dettagliato studio concernente la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità**. A tal proposito si fa notare a codesto Ministero che la distanza della centrale dai potenziali fruitori dell'energia in eccesso (sia su sponda Emiliana, sia su sponda Lombarda) è confrontabile a quella che separa la rete di distribuzione agli utenti della città di Piacenza dal termovalorizzatore della città.

Una ulteriore mitigazione potrebbe essere rappresentata da impianti alimentati a fonti rinnovabili senza emissioni dirette in atmosfera, quale ad esempio il **solare fotovoltaico** che potrebbe sfruttare aree di pertinenza della centrale attualmente non più utilizzate.

Il fatto che gli ossidi di azoto siano un precursore del PM10 sottolinea quanto sia opportuno agire per ridurre l'emissione degli NOx. Il PM10, infatti, è un inquinante ancora critico nel bacino padano.

I dati delle stazioni ubicate in provincia di Piacenza se da una parte evidenziano il rispetto della concentrazione media annua di PM10 di 40 microg/m3, dall'altra mostrano un consistente numero di superamenti della media giornaliera di 50 microg/m3 come si evince dal seguente grafico estratto dal rapporto 2019 di Arpae "La qualità dell'aria nella provincia di Piacenza". Si fa notare che la stazione di Cortebrugnatella rappresenta un fondo rurale remoto essendo ubicata in montagna ed ampiamente lontana dall'area interessata dalle ricadute dell'installazione.




Per rimarcare la criticità della qualità dell'aria dell'Emilia Romagna ed, in particolare, della Provincia di Piacenza si rimanda anche al report di Arpae "La qualità dell'aria in Emilia-Romagna" Edizione 2018. Esso riporta l'esito di elaborazioni modellistiche da cui si evince che il territorio di pianura della provincia di Piacenza presenta un numero di superamenti di PM10 che tendenzialmente eccede il limite stabilito dal D.Lgs. 155/10 (fanno eccezione gli anni 2013, 2014 e 2016). Vedasi a tal proposito le seguenti mappe.


sinadoc: 2805-21

**MAPPA 9a**

Stima della distribuzione territoriale del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> in Emilia-Romagna (2009-2016)









Gli ossidi di azoto sono, altresì, uno dei principali precursori dell'ozono troposferico, altro inquinante critico della provincia di Piacenza.

Nel seguente grafico (estratto dal già citato rapporto 2019 di Arpae "La qualità dell'aria nella provincia di Piacenza") viene illustrato l'andamento del numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute negli ultimi cinque anni: le stazioni collocate in pianura evidenziano nel periodo un trend in crescita che potrebbe essere legato alla tendenza all'aumento delle temperature massime e medie annuali; in particolare nella provincia di Piacenza l'estate 2019 non è stata nella norma in quanto si è osservato un aumento significativo delle temperature soprattutto nei valori massimi giornalieri: giovedì 27/6 in quasi tutta la regione la temperatura massima ha superato i precedenti record del mese di giugno di alcuni gradi, in particolare nella provincia di Piacenza il termometro installato a Bobbio (PC), ha raggiunto i 40 °C, massimo livello termico misurato in tutto l'anno.



sinadoc: 2805-21

Il valore obiettivo per la protezione della salute prevede che il valore di 120 µg/m<sup>3</sup> sulla media di 8 ore non venga superato per più di 25 giorni, come media sul triennio: è evidente la costante criticità di questo inquinante in tutto il territorio che ricade nell'area Pianura Ovest. Si ricorda che la stazione di Cortebrugnatella rappresenta un fondo rurale remoto essendo ubicata in montagna ed ampiamente lontana dall'area interessata dalle ricadute dell'installazione.



La simulazione modellistica relativa al 2017 i cui esiti sono raffigurati nel report di Arpae “La qualità dell’aria in Emilia-Romagna” Edizione 2018 mostra una distribuzione territoriale della concentrazione di fondo (media annuale) di NO<sub>2</sub> generalmente più elevata nella parte centro-occidentale della pianura, in prossimità degli agglomerati urbani e delle principali arterie stradali, seppur nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 155/10.

MAPPA 12b

Stima della distribuzione territoriale della concentrazione media annuale di fondo dell'NO<sub>2</sub> in Emilia-Romagna (2017)




Si tratta di zone in cui in zone in cui la concentrazione di ozono presenta estese criticità.

Dal medesimo report di Arpae si evince una perdurante e diffusa criticità per quanto attiene i livelli di ozono, come si può apprezzare esaminando le mappe che seguono.

**MAPPA 11a**


Stima della distribuzione territoriale del numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine di ozono per la protezione della salute umana in Emilia-Romagna (2009-2016)





MAPPA 11b

Stima della distribuzione territoriale del numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine di ozono per la protezione della salute umana in Emilia-Romagna (2017)



Le criticità della qualità dell'aria per quanto attiene PM10 ed ozono sono confermate anche dal recentissimo Report SNPA 17/2020, relativo ad i dati del 2019. In esso si rinviene che:

- In Emilia-Romagna i mesi in cui si sono registrati il maggior numero di giorni con condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti, soprattutto gennaio e febbraio, hanno influito sul superamento del valore limite giornaliero del **PM10** in 17 delle 43 stazioni della rete regionale. Il massimo numero di superamenti, pari a 60, è stato registrato nella stazione di Ferrara – Isonzo, seguito da Modena – Giardini con 58 superamenti. Seguono poi Reggio Emilia – Timavo (53), Ravenna – Zalamella (51), Carpi – Remesina (49) Fiorano Modenese – S. Francesco e **Piacenza – Giordani Farnese (48)**, Modena – Parco Ferrari, (47), Mirandola – Gavello (45), Ferrara – Villa Fulvia (44), Rimini – Flaminia (43), Parma – Montebello (42), Rimini –Marecchia Guastalla – S. Rocco e Cento (41), Parma – Cittadella (39), Forlì – Roma (37).
- In Emilia-Romagna i superamenti dei valori obiettivo di O3 per la protezione della salute umana ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) hanno interessato pressoché l'intera regione. Nel periodo estivo 2019 (aprile-settembre) l'ozono ha superato l'obiettivo a lungo termine in tutte le stazioni, e la quasi totalità delle stazioni ha oltrepassato i 25 superamenti nella media sugli ultimi 3 anni del valore obiettivo con l'eccezione di Febbio (RE), Castelluccio (BO) e Ballirana (RA). I superamenti del valore obiettivo si sono mantenuti in linea con quelli riscontrati negli anni precedenti. La soglia di informazione (media oraria di  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , valore per il quale vengono indicati possibili rischi per la salute in soggetti sensibili) è stata superata in 26 stazioni su 34. Questi valori sono superiori rispetto a quelli del 2018 ed uguali a quelli registrati nel 2017. **Dal 26 al 28 giugno in tutta la regione sono stati rilevati superamenti diffusi della soglia di informazione, con picchi massimi misurati nella parte occidentale e centrale (Piacenza/Parco Montecucco 236, Besenzone 230, Bologna/Via Chiarini 226  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).** Luglio è stato il mese più critico: dal 1° al 6 il superamento ha visto picchi nella parte occidentale e centrale della regione ( $208 \mu\text{g}/\text{m}^3$  Bologna/Via Chiarini,  $206 \mu\text{g}/\text{m}^3$  Piacenza/Parco Montecucco); dal 22 al 26 sempre le stesse stazioni di rilevamento hanno fatto registrare picchi di 210 (Bologna/Via Chiarini) e 204 (Piacenza/Parco Montecucco)  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Il mese di agosto non ha registrato episodi acuti di ozono; le concentrazioni riscontrate hanno comunque superato il valore obiettivo di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ma non

sinadoc: 2805-21

la soglia di informazione. Nessuna stazione ha fatto rilevare superamenti della soglia di allarme (240 µg/m<sup>3</sup>).

In tema di qualità dell'aria non si può ignorare la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 che la quale il nostro Paese è stato condannato:

- per il superamento (superamento che è tuttora in corso), “in maniera sistematica e continuata”, i valori di concentrazione di PM10 a partire dal 2008 quanto al valore limite giornaliero di parecchie zone del bacino padano, tra cui la zona IT0892 (Emilia Romagna, Pianura Ovest) e la zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est) ed IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B);
- per non aver adottato “a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare, all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile”.

Questa condanna rafforza l’importanza del rispetto delle misure degli artt. 19 e 20 del PAIR 2020.

Cordiali saluti.

**Firmato con firma digitale  
la Dirigente Responsabile del S.A.C  
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)**